



## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 11/07/2023, con oggetto PRESIDENZA - DPCM 11 luglio 2023 - Modifica al DPCM 13 febbraio 2023 come modificato con DPCM 28 marzo 2023 concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio Alessandro Morelli pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0040593 - Ingresso - 17/07/2023 - 15:34 ed è stato ammesso alla registrazione il 19/07/2023 n. 2055

Il Magistrato Istruttore  
DONATO CENTRONE  
(Firmato digitalmente)



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza Consiglio, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modificazioni;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante *“Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”* e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità, e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare il limite massimo retributivo degli emolumenti a titolo di retribuzione, di indennità per l’incarico ricoperto o di rimborso spese nell’ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche statali;

VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché l’articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che fissa il limite massimo retributivo del personale pubblico e delle società partecipate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2013, concernente la definizione dei parametri di riferimento dei trattamenti economici da attribuire al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, recante *“Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 6, che disciplina la composizione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore Alessandro Morelli, è delegato ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 30 novembre 2022, con il quale sono stati individuati, in attuazione dell’articolo 6, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, i limiti di spesa per gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con esclusione del Sottosegretario di Stato – Segretario del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2023, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2023, con il quale è stata disciplinata, con effetto dal 2 novembre 2022, l’organizzazione dell’Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore Alessandro Morelli;

RAVVISATA la necessità, al fine di rendere maggiormente incisiva l’attività dell’Ufficio in argomento, in coerenza con gli obiettivi e le finalità istituzionali delegate, di prevedere una composizione dell’Ufficio di diretta collaborazione diversa da quella prevista con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2023, nel limite delle risorse finanziarie del citato decreto del Segretario generale 30 novembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SU PROPOSTA del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore Alessandro Morelli;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

DECRETA

Art. 1

*(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2023 come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2023)*

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2023, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2023, recante l'organizzazione dell'Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore Alessandro Morelli, sono apportate, a decorrere dalla data del presente provvedimento, le seguenti modifiche:

a) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

*“Art.7”*

*(Personale non dirigenziale)*

*“1. In aggiunta alle figure di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, è assegnato un contingente di personale non dirigenziale non superiore a cinque unità. Di tale contingente, quattro unità sono scelte tra i dipendenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni che, previo accordo, mantengono a proprio carico il trattamento economico fondamentale. La restante unità può essere scelta tra estranei alla pubblica amministrazione, equiparata alla categoria B, parametro retributivo F1, del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri”.*

b) l'art. 8, comma 2, è sostituito dal seguente:

*“2. Al Segretario particolare di cui all'articolo 4, comma 2, spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato e a carico dell'amministrazione di appartenenza, un'indennità di diretta collaborazione in misura non superiore ad euro 36.700,00 annui lordi. Ove scelto tra estranei alla pubblica amministrazione, in aggiunta alla predetta indennità di diretta collaborazione, è attribuito un trattamento economico fondamentale non superiore ad euro 40.000,00 annui lordi”.*

c) l'art. 8, comma 5, è sostituito dal seguente:



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

"5. Alle unità di personale non dirigenziale di cui all'articolo 7, comma 1, spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, un'indennità di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività e la qualità della prestazione individuale, determinata con decreto del Sottosegretario, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità degli orari disagiati, in misura non superiore ai seguenti importi:

- a) euro 16.700,00 annui lordi per due unità;
- b) euro 13.500,00 annui lordi per due unità;
- c) euro 6.754,00 annui lordi per una unità.

Art. 2

(Oneri)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano ulteriori oneri a carico dell'amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 11 LUG. 2023

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

dott. Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOTATO AL N. 2626/2023  
Roma 17/7/2023  
1. REVISORE

IL DIRIGENTE  
Giuseppe d'Uso

**Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
sen. Alessandro MORELLI  
novella del DPCM 13 febbraio 2023 come modificato dal DPCM 28 marzo 2023  
a decorrere dal .....**

**FIGURE APICALI**

**COLLABORATORE TECNICO**

Scelto tra il personale dirigenziale o non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, ovvero di altre amministrazioni pubbliche che, previo accordo, mantengono a proprio carico il trattamento economico fondamentale in godimento

Spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato a carico dell'amministrazione di appartenenza, un'indennità di diretta collaborazione non superiore ad euro 44.500,00 annui lordi.

	fondamentale (stip e pos fissa)	accessorio	indennità dir. collab.	unità	TOTALE
			44.500,00	1	44.500,00

**SEGRETARIO PARTICOLARE**

scelto tra personale dirigenziale o non dirigenziale dei ruoli di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti e il cui trattamento economico fondamentale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, nonché tra personale estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di professionalità adeguata all'incarico da svolgere.

Spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato a carico dell'amministrazione di appartenenza, un'indennità di diretta collaborazione non superiore ad euro 36.700,00 annui lordi. **Deve scelto tra estranei alla pubblica amministrazione, è attribuito un trattamento economico fondamentale non superiore ad euro 40.000,00 annui lordi.**

	fondamentale (stip e pos fissa)	accessorio	indennità dir. collab.	unità	TOTALE
	40.000,00		36.700,00	1	76.700,00

**RESPONSABILE STAMPA**

scelto tra personale dirigenziale o non dirigenziale dei ruoli di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti e il cui trattamento economico fondamentale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, nonché tra personale estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di professionalità adeguata all'incarico da svolgere.

Spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato a carico dell'amministrazione di appartenenza, un'indennità di diretta collaborazione non superiore ad euro 5.000,00 annui lordi. **Deve scelto tra estranei alla pubblica amministrazione, è attribuito un trattamento economico fondamentale non superiore ad euro 35.000,00 annui lordi.**

	fondamentale (stip e pos fissa)	accessorio	indennità dir. collab.	unità	TOTALE
	35.000,00		5.000,00	1	40.000,00

**ESPERTI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

scelti anche tra estranei alla pubblica amministrazione, dotati di professionalità adeguata e comprovata

Spetta un compenso onnicomprensivo nel limite di spesa complessivo non superiore a euro 60.000,00 annui lordi.

	compenso	unità	TOTALE
	60.000,00	2	60.000,00

**FIGURE NON APICALI**

**CONTINGENTE**

<b>5</b>	<p>di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 unità di personale scelte tra i dipendenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, o dei Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni che, previo accordo, mantengono a proprio carico il trattamento economico fondamentale</li> <li>- 1 unità di personale scelta tra estranei alla pubblica amministrazione, equiparata alla categoria BF1 della PCM</li> </ul>
----------	---

**COSTI PER TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

Ruolo/Comando-FR/Estraneo/Fuori comparto	Amm.ne che eroga il t.e. fondamentale	Qualifica di provenienza o equiparata	t.e. fondamentale (1° ind. ex 14 comma art. 17 del TUI) (2° ind. ex 15 comma art. 17 del TUI)	n. unità	TOTALE
Ruolo/Comando-FR Ministeri	Amm.ne provenienza	cat. A o B	-	4	-
Estrangei	PCM	II - F1	31.645,15	1	31.645,15
				5	31.645,15 €

**COSTI PER INDENNITA' DI DIRETTA COLLABORAZIONE**

Fascia	Indennità di diretta collaborazione	n. unità	TOTALE
PRIMA FASCIA	16.700,00	2	33.400,00
SECONDA FASCIA	14.900,00	2	29.800,00
TERZA FASCIA	6.754,00	1	6.754,00
		5	67.154,00 €

<b>SPESA COMPLESSIVA LORDO DIPENDENTE</b>	<b>319.999,15 €</b>
<b>oneri a carico amministrazione</b>	<b>91.077,17 €</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>	<b>411.076,32 €</b>



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza Consiglio, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “*Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità, e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare il limite massimo retributivo degli emolumenti a titolo di retribuzione, di indennità per l’incarico ricoperto o di rimborso spese nell’ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche statali;

VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché l’articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che fissa il limite massimo retributivo del personale pubblico e delle società partecipate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2013, concernente la definizione dei parametri di riferimento dei trattamenti economici da attribuire al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, recante “*Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della presidenza del Consiglio dei ministri*”;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 6, che disciplina la composizione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore Alessandro Morelli, è delegato ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 30 novembre 2022, con il quale sono stati individuati, in attuazione dell’articolo 6, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, i limiti di spesa per gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con esclusione del Sottosegretario di Stato – Segretario del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2023, con il quale è stata disciplinata, con effetto dal 2 novembre 2022, l’organizzazione dell’Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore Alessandro Morelli;

RAVVISATA la necessità, al fine di rendere maggiormente incisiva l’attività dell’Ufficio in argomento, in coerenza con gli obiettivi e le finalità istituzionali delegate, di prevedere una composizione dell’Ufficio di diretta collaborazione diversa da quella prevista con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2023, nel limite delle risorse finanziarie del citato decreto del Segretario generale 30 novembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SU PROPOSTA del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore Alessandro Morelli;





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

DECRETA

Art. 1

*(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2023)*

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2023, recante l'organizzazione dell'Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore Alessandro Morelli, sono apportate, a decorrere dalla data del presente provvedimento, le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2, comma 1, lettera a) è sostituito dal seguente:

*"a) il Collaboratore tecnico;"*;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*"Art. 3*

*(Collaboratore tecnico)*

*1. Il Collaboratore tecnico predispone, su indicazione del Sottosegretario, dossier, rapporti nelle materie di competenza, provvede alla preparazione e organizzazione di incontri tecnici, cura le relazioni con i soggetti pubblici e privati operanti nei settori di attività di interesse.*

*2. Il Collaboratore tecnico è nominato, con decreto del Sottosegretario, tra il personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, ovvero di altre amministrazioni pubbliche che, previo accordo, mantengono a proprio carico il trattamento economico fondamentale in godimento."*;

c) l'articolo 8, comma 1, è sostituito dal seguente:

*"1. Al Collaboratore Tecnico di cui all'articolo 3 è attribuita, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, erogato e a carico dell'Amministrazione di appartenenza, un'indennità di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività e la qualità della prestazione individuale, determinata con decreto del Sottosegretario, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagiati, in misura non superiore a euro 44.500,00 annui lordi."*



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Art. 2

(Oneri)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano ulteriori oneri a carico dell'amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma, 28 MAR 2023

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

dott. Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SECRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNUNCIATO AL N. 1233/2023  
Roma, 3-4-2023

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

**Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
sen. Alessandro MORELLI  
a decorrere dal .....**

**FIGURE APICALI**

**COLLABORATORE TECNICO**

Scelto tra il personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, ovvero di altre amministrazioni pubbliche che, previo accordo, mantengono a proprio carico il trattamento economico fondamentale in godimento

Spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato e a carico dell'amministrazione di appartenenza, un'indennità di diretta collaborazione non superiore ad euro 44.500,00 annui lordi.

	fondamentale (stip e pos fissa)	accessorio	Indennità dir. collab.	unità	TOTALE
			44.500,00	1	44.500,00

**SEGRETARIO PARTICOLARE**

scelto tra personale dirigenziale o non dirigenziale dei ruoli di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti e il cui trattamento economico fondamentale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, nonché tra personale estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di professionalità adeguata all'incarico da svolgere.

Spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato e a carico dell'amministrazione di appartenenza, un'indennità di diretta collaborazione non superiore ad euro 20.000,00 annui lordi. Ove scelto tra estranei alla pubblica amministrazione, è attribuito un trattamento economico fondamentale non superiore ad euro 40.000,00 annui lordi.

	fondamentale (stip e pos fissa)	accessorio	Indennità dir. collab.	unità	TOTALE
	40.000,00		20.000,00	1	60.000,00

**RESPONSABILE STAMPA**

scelto tra personale dirigenziale o non dirigenziale dei ruoli di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti e il cui trattamento economico fondamentale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, nonché tra personale estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di professionalità adeguata all'incarico da svolgere.

Spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato e a carico dell'amministrazione di appartenenza, un'indennità di diretta collaborazione non superiore ad euro 5.000,00 annui lordi. Ove scelto tra estranei alla pubblica amministrazione, è attribuito un trattamento economico fondamentale non superiore ad euro 35.000,00 annui lordi.

	fondamentale (stip e pos fissa)	accessorio	Indennità dir. collab.	unità	TOTALE
	35.000,00		5.000,00	1	40.000,00

**ESPERTI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

scelti anche tra estranei alla pubblica amministrazione, dotati di professionalità adeguata e comprovata.

spetta un compenso onnicomprensivo nel limite di spesa complessivo non superiore a euro 60.000,00 annui lordi.

	compenso	unità	TOTALE
	60.000,00	2	60.000,00

**FIGURE NON APICALI**

**CONTINGENTE**

- 6
- di cui:
- 5 unità di personale scelte tra i dipendenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, o dei Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni che, previo accordo, mantengono a proprio carico il trattamento economico fondamentale
  - 1 unità di personale scelta tra estranei alla pubblica amministrazione, equiparata alla categoria BF1 della PCM

**COSTI PER TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

Ruolo/Comando-FR/Estraneo/Fuori comparto	Amm.ne che eroga il t.e. fondamentale	Qualifica di provenienza o equiparata	t.e. fondamentale (stipendio ex 13 m.tà e ind. presidenza per 12 m.tà)	n. unità	TOTALE
Ruolo/Comando-FR Ministeri	Amm.ne provenienza	cat. A o B	-	5	-
Estraneo	PCM	B - F1	31.645,15	1	31.645,15
				6	31.645,15 €

**COSTI PER INDENNITA' DI DIRETTA COLLABORAZIONE**

Fascia	Indennità di diretta collaborazione	n. unità	TOTALE
PRIMA FASCIA	16.700,00	3	50.100,00
SECONDA FASCIA	13.500,00	2	27.000,00
TERZA FASCIA	6.754,00	1	6.754,00
		6	83.854,00 €

SPESA COMPLESSIVA LORDO DIPENDENTE	319.999,15 €
oneri a carico amministrazione	91.077,17 €
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>	



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza Consiglio, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “*Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità, e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare il limite massimo retributivo degli emolumenti a titolo di retribuzione, di indennità per l’incarico ricoperto o di rimborso spese nell’ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche statali;

VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché l’articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che fissa il limite massimo retributivo del personale pubblico e delle società partecipate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2013, concernente la definizione dei parametri di riferimento dei trattamenti economici da attribuire al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, recante “*Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della presidenza del Consiglio dei ministri*”;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 6, che disciplina la composizione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore Alessandro Morelli, è delegato ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 30 novembre 2022, con il quale sono stati individuati, in attuazione dell’articolo 6, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, i limiti di spesa per gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con esclusione del Sottosegretario di Stato – Segretario del Consiglio dei ministri;

RAVVISATA la necessità, in ragione della peculiarità dell’incarico conferito al Sottosegretario di Stato alla Presidenza senatore Alessandro Morelli, di individuare una composizione dell’Ufficio di diretta collaborazione diversa da quella prevista dall’articolo 6, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 6, nel limite delle risorse finanziarie del citato decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 30 novembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SU PROPOSTA del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore Alessandro Morelli;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

DECRETA

Art. 1

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto disciplina, con effetto dal 2 novembre 2022, l'organizzazione dell'Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore Alessandro Morelli, di seguito denominato "Sottosegretario".

Art. 2

*(Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario)*

1. Nell'ambito dell'Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario operano:
- a) la Segreteria tecnica;
  - b) la Segreteria particolare;
  - c) il Responsabile stampa;
  - d) gli Esperti per la comunicazione istituzionale.

Art. 3

*(Segreteria tecnica)*

1. La Segreteria tecnica predispose i dossier nelle materie di competenza del Sottosegretario e provvede alla preparazione e all'organizzazione degli incontri tecnici. Assicura al Sottosegretario il supporto conoscitivo specialistico per l'elaborazione, l'impostazione e la verifica degli effetti di politiche di settore, con riguardo alla individuazione degli interventi necessari ai fini della loro attuazione.

2. Alla Segreteria tecnica è preposto il Capo della Segreteria tecnica, che può essere scelto tra personale dirigenziale o non dirigenziale dei ruoli di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti e il cui trattamento economico fondamentale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## Art. 4

### *(Segreteria particolare)*

1. La Segreteria particolare svolge attività di supporto all'organizzazione ed al coordinamento degli impegni del Sottosegretario e cura i rapporti personali, l'agenda, la corrispondenza e ogni altra attività, su richiesta del Sottosegretario medesimo.
2. Nell'ambito della Segreteria particolare opera il Segretario particolare, scelto fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di professionalità adeguata all'incarico da svolgere. Qualora scelto tra personale dirigenziale o non dirigenziale dei ruoli di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, il trattamento economico fondamentale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

## Art. 5

### *(Responsabile stampa)*

1. Il Responsabile stampa sovrintende alla rassegna della stampa e delle agenzie di stampa e cura la comunicazione relativa all'attività del Sottosegretario, oltre alla promozione delle iniziative di informazione istituzionale nelle materie di competenza e provvede, in coordinamento con i competenti Uffici di cui si avvale il Sottosegretario e quelli della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'alimentazione dei siti internet.
2. Il Responsabile è scelto fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di professionalità adeguata all'incarico da svolgere. Qualora scelto tra personale dirigenziale o non dirigenziale dei ruoli di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, il trattamento economico fondamentale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

## Art. 6

### *(Esperti per la comunicazione istituzionale)*

1. A supporto del Sottosegretario possono essere nominati, con decreto del Sottosegretario medesimo, fino a un massimo di due esperti per la comunicazione istituzionale, scelti tra soggetti dotati di adeguata e comprovata professionalità, anche estranei alla pubblica amministrazione.

## Art. 7

### *(Personale non dirigenziale)*

1. In aggiunta alle figure di cui agli articoli 3, 4 e 5, è assegnato un contingente di personale non dirigenziale non superiore a sei unità. Di tale contingente, cinque unità sono scelte tra i dipendenti



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni che, previo accordo, mantengono a proprio carico il trattamento economico fondamentale. La restante unità può essere scelta tra estranei alla pubblica amministrazione, equiparata alla categoria B, parametro retributivo F1, del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.

## Art. 8

### *(Trattamento economico)*

1. Al Capo della Segreteria tecnica di cui all'articolo 3, comma 2, spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato e a carico dell'amministrazione di appartenenza, un'indennità di diretta collaborazione non superiore ad euro 44.500,00 annui lordi.
2. Al Segretario particolare di cui all'articolo 4, comma 2, spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato e a carico dell'amministrazione di appartenenza, un'indennità di diretta collaborazione in misura non superiore ad euro 20.000,00 annui lordi. Ove scelto tra estranei alla pubblica amministrazione, in aggiunta alla predetta indennità di diretta collaborazione, è attribuito un trattamento economico fondamentale non superiore ad euro 40.000,00 annui lordi.
3. Al Responsabile stampa di cui all'articolo 5, comma 2, spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato e a carico dell'amministrazione di appartenenza, un'indennità di diretta collaborazione in misura non superiore ad euro 5.000,00 annui lordi. Ove scelto tra estranei alla pubblica amministrazione, in aggiunta alla predetta indennità di diretta collaborazione, è attribuito un trattamento economico fondamentale non superiore ad euro 35.000,00 annui lordi.
4. Agli esperti per la comunicazione istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1, spetta un compenso onnicomprensivo, da determinare con decreto del Sottosegretario, in ragione della specifica professionalità e dell'impegno richiesto a ciascun esperto, nel rispetto del limite di budget complessivo non superiore a euro 60.000,00 annui lordi.
5. Alle unità di personale non dirigenziale di cui all'articolo 7, comma 1, spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, un'indennità di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività e la qualità della prestazione individuale, determinata con decreto del Sottosegretario, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità degli orari disagiati, in misura non superiore ai seguenti importi:
  - a) euro 16.700,00 annui lordi per tre unità;
  - b) euro 13.500,00 annui lordi per due unità;
  - c) euro 6.754,00 annui lordi per una unità.





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## Art. 9

### *(Disciplina degli incarichi)*

1. Il personale estraneo all'Amministrazione di cui all'articolo 7, comma 1, è assunto con contratto individuale di lavoro regolato dalle norme di diritto privato del lavoro subordinato, di durata non superiore all'incarico governativo, ed è nominato con decreto del Sottosegretario.
2. Nell'ambito del contingente di personale di cui al presente decreto, le nomine, l'attribuzione delle funzioni, l'assegnazione del personale ovvero le cessazioni sono disposte dal Sottosegretario con proprio decreto.
3. I dipendenti pubblici appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni sono posti in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

## Art. 10

### *(Durata e cessazione dell'assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione)*

1. Il personale appartenente a qualunque area, dipendente da Amministrazioni pubbliche e assegnato agli Uffici del Sottosegretario, può essere restituito, anche a richiesta, agli uffici di provenienza, con atto del Sottosegretario.
2. Gli atti di nomina, di conferimento incarichi, di attribuzione di funzioni e quelli di assegnazione relativi al personale chiamato a far parte degli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere effetto al giuramento di un nuovo Governo, nonché in caso di cessazione dell'incarico del Sottosegretario. Cessa, altresì, immediatamente e automaticamente, l'erogazione al personale dei trattamenti economici e di ogni altro emolumento comunque correlati alla utilizzazione negli Uffici del Sottosegretario.
3. Salvi i trattamenti più favorevoli previsti dal presente decreto, per il periodo di servizio prestato negli Uffici di diretta collaborazione il personale, anche di prestito, conserva in ogni caso la posizione economica ricoperta negli uffici di provenienza al momento dell'assegnazione, ovvero nelle amministrazioni di appartenenza al momento del collocamento in aspettativa, di fuori ruolo o di comando, e ha diritto al corrispondente trattamento economico.
4. Il servizio prestato negli Uffici di diretta collaborazione è utile, a tutti gli effetti, come servizio prestato nelle amministrazioni di appartenenza.



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

## Art. 11

(Norme finali)

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2013.
2. Sono fatte salve, ove compatibili con le disposizioni di cui al presente decreto, le nomine e l'attribuzione dei relativi trattamenti economici già adottate dal Sottosegretario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2013.

## Art. 12

(Oneri di gestione)

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto fanno carico agli appositi stanziamenti del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 13 FEB, 2023

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
dott. Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOTATO AL N. 706/2023  
Roma, 17-2-2023  
IL REVISORE  
  
IL DIRIGENTE